



**COMUNICATO UFFICIALE N. 111**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 74/AA al n. 79/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pfi 23-24 adottato nei confronti della società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:

F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato, tesserati per la medesima società all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MENNITI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società F.C.D. CITTÀ DI GUARDAVALLE 1975;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1040 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Moetaz Bellah NASRALLAH, e della società PRIVERNO CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MOETAZ BELLAH NASRALLAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società SSD ARL Priverno Calcio ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 25.1.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD ARL Priverno Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

PRIVERNO CALCIO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Moetaz Bellah Nasrallah ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Moetaz Bellah NASRALLAH e dal Sig. Vincenzo PALLESCHI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PRIVERNO CALCIO SSD ARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Moetaz Bellah NASRALLAH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società PRIVERNO CALCIO SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pierfranco RACANELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERFRANCO RACANELLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione AIA di BARI), in violazione dell'art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per aver costui, quale Osservatore Arbitrale designato per valutare l'operato dell'AE Sig. Francesco LONGO (appartenente alla Sezione AIA di BARI) cui era stata affidata la direzione della gara A.S.D. POLIMNIA CALCIO vs A.S.D. LA TORITTESE disputata in data 09.03.24 e valida per il Campionato Juniores Regionali Gir. C della stagione sportiva 2023/2024, assunto verso quest'ultimo, in occasione del previsto colloquio di fine gara intrattenuto con lo stesso, un atteggiamento molesto, volgare e finanche lesivo della di lui dignità e integrità psicofisica. E più precisamente per avere nel corso di quel colloquio (istituzionalmente finalizzato ad una disamina tecnico-analitica della direzione di gara al fine di valutare la prestazione del DDG): i) rivolto all'A.E. LONGO domande del tutto personali, decontestualizzate e in alcun modo attinenti alla valutazione tecnica della direzione di gara; ii) nello spiegare all'A.E. LONGO alcuni errori commessi durante la direzione di gara tenuto comportamenti tali da aver suscitato nell'A.E. LONGO un senso di profondo disagio e disappunto in quanto avvertiti come oggettivamente molesti per aver arrecato ad esso disturbo, fastidio e prodotto un perdurante turbamento della propria tranquillità emotiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierfranco RACANELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Pierfranco RACANELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 906 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca ANDOLFATO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA ANDOLFATO, all'epoca dei fatti, arbitro effettivo tesserato A.I.A. ed iscritto alla sezione di Castelfranco Veneto (TV), in violazione dell'art. 42 commi 1, 2 e 3 lett. a) e c) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri e dell'art. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento A.I.A. in via autonoma ed anche in relazione all'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso pubblicato in data 21 febbraio 2024, per alcuni minuti sul profilo "Instagram" dell'A.I.A. di Castelfranco Veneto, immagini e commenti di natura discriminatoria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca ANDOLFATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Luca ANDOLFATO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 905 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto DI BRANCO, Alessio FAVA, Andrea PASCALE, Edoardo COLOMBO, Edoardo MONTRASIO, Federico BALDINI, Andrea LASCALA, Klodian LUKAJ, Matteo CLAUSI, Michael MASTRAPASQUA, Nicholas NAPPI, Nicolas SOSIO, Simone BOSCOLO, Simone MARZOLA e Stefano SERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO DI BRANCO, ALESSIO FAVA, ANDREA PASCALE, EDOARDO COLOMBO, EDOARDO MONTRASIO, FEDERICO BALDINI, ANDREA LASCALA, KLODIAN LUKAJ, MATTEO CLAUSI, MICHAEL MASTRAPASQUA, NICHOLAS NAPPI, NICOLAS SOSIO, SIMONE BOSCOLO, SIMONE MARZOLA E STEFANO SERIO, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la A.S.D. Nuova Real, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutati senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale erano tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto DI BRANCO, Alessio FAVA, Andrea PASCALE, Edoardo COLOMBO, Edoardo MONTRASIO, Federico BALDINI, Andrea LASCALA, Klodian LUKAJ, Matteo CLAUSI, Michael MASTRAPASQUA, Nicholas NAPPI, Nicolas SOSIO, Simone BOSCOLO, Simone MARZOLA e Stefano SERIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alberto DI BRANCO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alessio FAVA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Andrea PASCALE, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Edoardo COLOMBO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Edoardo MONTRASIO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Federico BALDINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Andrea LASCALA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Klodian LUKAJ, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato



di competenza per il Sig. Matteo CLAUSI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Michael MASTRAPASQUA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Nicholas NAPPI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Nicolas SOSIO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone BOSCOLO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone MARZOLA, e di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Stefano SERIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pfi 23-24 adottato nei confronti della società ASD DOGLIANI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD DOGLIANI CALCIO, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni suoi sostenitori presenti nella tribuna dell'impianto sportivo, in occasione della gara A.S.D. Dogliani Calcio - A.S.D. C.S.F. Carmagnola del 23.3.2024 e valevole per il campionato Under 19, ripetutamente offeso i calciatori ed sostenitori della squadra avversaria, nonché per avere gli stessi raggiunto gli spazi antistanti gli spogliatoi dove davano vita ad un acceso diverbio con i calciatori tesserati per la A.S.D. C.S.F. Carmagnola;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale Russo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DOGLIANI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD DOGLIANI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina